

Ministero del lavoro, gli agrotecnici possono espletare funzioni lavoristiche e previdenziali

23 giu, '11 di Francesco Pentella



In arrivo un chiarimento, a seguito di una precisa richiesta del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati, **in materia di abilitazione alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale.**

In effetti, la **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali **ha emanato, in data 6 maggio 2011, la nota circolare prot. 25/II/0007234** con la quale si conferma le competenze degli iscritti all'Albo in fatto di amministrazione del personale.

[Ads by Google](#)

In sostanza, la Direzione Generale, richiamando le disposizioni in materia relative alle competenze degli iscritti all'albo, previo conferimento di un incarico di direzione, di amministrazione ovvero di gestione di aziende agrarie sono abilitati a svolgere anche tutte quelle funzioni riconducibili alla più ampia attività di *amministrazione del personale* riferita ai lavoratori delle medesime aziende.

L'organismo ministeriale, richiamando il contenuto della legge professionale n. 251 del 1986, articolo 11 e comma 1, lett b) e modificata dalla legge n. 91 del 5 marzo 1991, il titolo di Agrotecnico è divenuto titolo professionale e di esso si possono fregiare solo gli iscritti nell'Albo ai quali sono consentite la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 10, comma 1, lettera a, legge 5 marzo 1991, n. 91) e la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 91/91).

Per questa ragione l'iscritto all'Albo dell'agrotecnico e dell'agrotecnico laureato, previo conferimento di un incarico di direzione, amministrazione o di gestione di aziende agrarie **risulta essere abilitato a svolgere anche le funzioni riconducibili all'ampia eccezione di Amministrazione del personale.**

Ne consegue che gli iscritti all'Albo hanno piena legittimità allo svolgimento di nuove attività amministrative sul piano lavoristico e previdenziale.

[Ads by Google](#)